



CITTÀ DI CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

DELIBERAZIONE N.	55-440
IN DATA	28-04-2016
PROPOSTA N.	PRDC - 37 - 2016
DEL	15-04-2016

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
CONTESTUALMENTE ALLA PUBBLICAZIONE

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: LR 16.03.2015, n. 4 - "varianti verdi" - riclassificazione aree edificabili ai fini della eliminazione di capacità edificatoria assegnata dal vigente PRG - determinazioni in merito alle modifiche di destinazione urbanistica e approvazione di variante parziale ai sensi dell'art. 50 commi 6 e 7 della L.R. n. 61/1985.

L'anno 2016 addì 28 del mese di Aprile alle ore 19.00 in continuazione, in CONEGLIANO nell'Aula Consiliare della Residenza Municipale, a seguito di inviti diramati ai sensi di legge dal Presidente del Consiglio con lettera prot. n. 19419 in data 19.4.2016, si è riunito in seduta pubblica sessione ordinaria di prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la Presidenza del Consigliere Ing. Fabio Chies e con l'intervento del Segretario generale Dr. Davide Alberto Vitelli. Fatto l'appello nominale dei componenti risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
ZAMBON FLORIANO	Consigliere - Sindaco	SI
CHIES FABIO	Presidente	SI
MIRTO PAOLA	Consigliere	SI
SARDI CRISTINA	Consigliere	SI
COLOMBARI SONIA	Consigliere	NO
DARIO YURI	Consigliere	SI
LUCA MARIO	Consigliere	SI
BOTTEGA PIERANTONIO	Consigliere	SI
BRUGIONI CLAUDIA	Consigliere	SI
PICCO PAOLO	Consigliere	SI
DOIMO GIUSEPPE	Consigliere	SI
MODENESE ENRICO	Consigliere	NO
GRASSI GIOVANNI	Consigliere	NO
BORIN GIUSEPPE	Consigliere	SI
DE MARCHI CRISTIANO	Consigliere	SI
LORENZET CLAUDIO	Consigliere	SI
GIANELLONI ISABELLA	Consigliere	SI
ROSSETTO LAURA	Consigliere	NO
GIANDON PAOLO	Consigliere	SI
BORTOLUZZI ALESSANDRO	Consigliere	NO
CAPPELLI ROBERTO	Consigliere	SI
PAVANELLO FLAVIO	Consigliere	SI
BORSOI ROBERTO	Consigliere	NO
BELLOTTO MASSIMO	Consigliere	SI
ZAVA LORIS	Consigliere	NO

Sono assenti giustificati i Consiglieri: Bortoluzzi, Borsoi, Rossetto

Partecipano gli Assessori: Toppan, Dugone, Miorin, Panizzutti, Perin F., Piccin.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

DEL. N. 55-440

DEL 28 APRILE 2016

OGGETTO: LR 16.03.2015, N. 4 - "VARIANTI VERDI" - RICLASSIFICAZIONE AREE EDIFICABILI AI FINI DELLA ELIMINAZIONE DI CAPACITÀ EDIFICATORIA ASSEGNATA DAL VIGENTE PRG - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE MODIFICHE DI DESTINAZIONE URBANISTICA E APPROVAZIONE DI VARIANTE PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMI 6 E 7 DELLA LR N. 61/1985.

Il PRESIDENTE pone in trattazione il punto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE: Faccio presente e informo i Consiglieri che in data 24 aprile 2016 è arrivata all'attenzione mia e del Segretario Generale Davide Vitelli una mail certificata del Capogruppo del gruppo Partito Democratico Veneto, Alessandro Bortoluzzi, in cui si chiede il rinvio del punto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale di cui in oggetto, cioè il punto numero 4, per consentire l'espletamento della procedura di valutazione prevista per legge. Non essendo presente il Consigliere Bortoluzzi, chiedo ai Consiglieri del Partito Democratico se si intende comunque valida questa PEC. Prego.

Esce il Sindaco, per cui i presenti sono ora 17.

CONS. GIANDON PAOLO (PARTITO DEMOCRATICO): Non so se devo spiegare ai Consiglieri di cosa si tratta... Allora, semplicemente il Testo unico ambientale prevede che per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, eccetera, quindi modifiche minori dei piani e dei programmi, come è questo caso perché è una variante, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'Autorità competente valuti che producono impatti significativi sull'ambiente. La Legge Regionale ha stabilito che l'Autorità competente per il Veneto è la Commissione VAS, quella che valuta anche i piani, eccetera. Allora, questa è la regola generale. Se ci sono delle deroghe, nel senso che c'è qualche piano o qualche modifica che non deve seguire questa regola, dovrebbe essere esplicitata la deroga. Invece nella circolare recente del Presidente della Giunta Regionale, che anche il dottor Tel mi risulta abbia presentato in commissione, si dice: "Pertanto anche le varianti verdi sono assoggettate a tutti i pareri, nullaosta, valutazioni ed atti di assenso comunque denominati, ivi compresi - tra parentesi - quelli afferenti alla VAS ove previsti". Quindi a nostro parere, siccome la regola generale lo prevede, la procedura doveva essere seguita. Si tratta semplicemente di mandare la variante con un rapporto ambientale preliminare - così si chiama - alla Commissione VAS, la quale decide se, in base agli impatti significativi o meno, deve o no fare la VAS, quindi deve essere assoggettata o meno. Siccome non ci risultava dai documenti presentati, ed è stato confermato anche in Commissione, che per questa variante fosse stata attivata la procedura, a nostro parere c'è una procedura che andrebbe espletata per legge e che non è stata espletata, quindi manca. Per questo abbiamo chiesto il rinvio, perché possa essere espletata, tutto qua.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Siccome il Consiglio è chiamato a votare la questione pregiudiziale-sospensiva in oggetto, diamo la parola all'Assessore di reparto e al tecnico dirigente dell'area per fornirci le delucidazioni opportune. Prego.

ASSESSORE TOPPAN CLAUDIO: Faccio un intervento unico e poi ci sarà il dirigente per la parte tecnica.

Questa sera intanto andiamo ad approvare quanto previsto dalla legge regionale numero 4/2015, denominata "Varianti verdi", e fa riferimento proprio alle varianti del 2015. Voi sapete che noi abbiamo già raccolto le richieste per il 2016, quindi è già stato dato l'avvio della procedura anche per il 2016, perché questa è una ricognizione che va fatta ogni anno entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento. Per l'anno 2015 sono pervenute 39 richieste, di cui 38 sono state accolte perché avevano i requisiti, una è stata esclusa, per una rinuncia di edificabilità pari a metri cubi 49.152. La fase successiva di esposizione non ha dato seguito a presentazione di nessuna osservazione, quindi questa sera siamo qui a chiederne l'approvazione.

Per quanto concerne l'assoggettabilità richiesta dal Consigliere Giandon, il nostro dirigente, dopo aver fatto delle valutazioni e anche dei confronti, ritiene che questa variante sia praticamente... escluda la valutazione di assoggettabilità alla VAS. Lo si esclude proprio nella citata D.G.R. 1646/2012, al punto 3 dell'allegato A, che praticamente - poi avrà modo il dirigente di essere più preciso - noi abbiamo interpretato che possiamo tranquillamente essere esclusi dalla assoggettabilità.

Però mi sentirei anche di fare due veloci considerazioni. Mi sento sereno e ritengo che la VAS o la sua assoggettabilità sia un documento inutile, virgoletto l'inutile, perché alla fin fine stiamo parlando di aree che mantengono il loro status quo. Cioè, io apro la finestra e vedo davanti a casa una collina e dico: "Oddio, il piano regolatore prevede l'edificazione di due case". Domani mattina, dopo che approviamo questo documento, io riapro la stessa finestra e potrò dire: "Oddio, guarda che bella collina e per fortuna hanno tolto l'edificabilità". Quindi non vedo impatti dal punto di vista ambientale, ma solo ed esclusivamente miglorie. Quindi questa modifica è una mera modifica cartacea su una possibilità edificatoria che doveva realizzarsi e che noi questa sera andiamo a togliere. Penso che dal punto di vista ambientale non si possa obiettare che sicuramente si tratti di una migloria all'ennesima potenza.

Io non avrei altro da aggiungere. Oltre ad avere la certezza dai documenti e dall'interpretazione delle leggi ho anche la serenità di poter dire che togliere della volumetria non possa sicuramente peggiorare l'ambiente e possa costituire motivo per dover fare una valutazione di assoggettabilità alla VAS.

Do la parola al dirigente. Grazie, Presidente.

Esce il Presidente Chies, e Presiede il Consigliere Anziano Mirto, i presenti sono ora 16.

PRESIDENTE: La parola al dottor Tel.

DOTT. GIOVANNI TEL (DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE): Grazie, Presidente. Grazie, Assessore...

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE: Dottor Cappelli. Prego.

CONS. CAPPELLI ROBERTO (TERZO POLO CONEGLIANO): Solo una domanda per una sicurezza, perché non sono un esperto del settore. La volumetria che andrebbe a ridursi, quindi a essere eliminata, non è però che può essere reimpiegata da un'altra parte, cioè viene eliminata totalmente. Era solo una domanda in più per chiarire...

Entra il Presidente Chies e presiede, per cui i presenti sono ora 17.

ASSESSORE TOPPAN CLAUDIO: Posso rispondere anch'io. Che venga eliminato o no, penso che sia irrilevante. Noi abbiamo un PRG... un nuovo strumento urbanistico, chiedo scusa, il PAT, che praticamente riconferma le volumetrie edificabili che c'erano già sul precedente PRG. Come ho già detto in presentazione del PAT, noi - se non erro, e mi corregga il dirigente - dovremmo avere ancora una potenzialità edificatoria di tutti gli ATO che costituiscono il PAT pari a un milione e 100 mila cubi. Quindi queste possiamo tranquillamente azzerarle, cioè non metterle più nel mercato. Cioè, noi abbiamo volume che potrà trovare - come si può dire? - edificabilità, potrà dare l'avvio di edificabilità presumo per i prossimi cento anni, quindi penso sia alquanto irrilevante il fatto... Comunque garantisco che c'è una cancellazione, perché si riducono gli spazi, perché ormai non ragioneremo più in futuro sul volume, ma sugli spazi dove si potrà edificare, privilegiando - vedo che anche ultimamente la Regione si sta attivando - sempre più, se è possibile, il riuso e il recupero dei manufatti già esistenti e quindi le aree che hanno bisogno di interventi, che sono le aree dismesse. Non li vendiamo, volevo dire. Non facciamo immobiliare.

DOTT. GIOVANNI TEL (DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE): Allora, sulla questione pregiudiziale che ha posto il Consigliere Giandon, io confermo il parere di regolarità tecnica che ho dato sulla delibera e pertanto con grande serenità posso dire che lo confermo poiché abbiamo fatto anche delle valutazioni. Infatti già l'articolo 7 della legge 4 indica che il Comune, qualora ritenga le stesse domande coerenti con le finalità di contenimento del consumo di suolo, le accoglie mediante approvazione di apposita variante. Già questo ha dato - come dire? - la possibilità agli Uffici comunali di valutare singolarmente tutte le istanze e di poterle portare in variante.

In aggiunta alla mia conferma del parere di regolarità tecnica, chiederei al signor Segretario e al signor Presidente di poter mettere a verbale questa mia dichiarazione. "La singolarità delle cosiddette "varianti verdi" per effetto della riclassificazione volontaria a seguito istanza del titolare del diritto di edificare, comporta per il territorio comunale - e nello specifico per i contesti puntualmente interessati dalla variante parziale (numero 38 siti per una riduzione effettiva di cubatura vuoto per pieno ammontante a complessivi 49.152,12 metri cubi) - una formale e sostanziale neutralità degli effetti derivanti o derivabili dalla variante in questione sull'assetto del territorio. Il Comune

di Conegliano, nell'ambito della predisposizione del PAT, adottato con deliberazione consiliare numero 51-407 del 21 dicembre 2015, ha operato specifiche analisi sul territorio, sia in fase di Relazione Ambientale Preliminare, allegata al documento preliminare al PAT, rispetto alla quale la Commissione VAS ha espresso il parere di competenza in data 2 luglio 2013, sia in fase di Rapporto ambientale ai fini della VAS del PAT, rapporto redatto nel mese di novembre 2015 e trasmesso alla competente struttura regionale in data 28 gennaio 2016, ai fini dell'espressione del parere finalizzato altresì all'approvazione del PAT comunale in co-pianificazione con la Provincia di Treviso. Le elaborazioni, invero dettagliate e puntuali, hanno anche restituito in quest'ultimo documento tecnico l'adeguamento al parere espresso in sede di verifica della Relazione Ambientale Preliminare e, per tali ragioni, gli effetti analizzati in quella sede non potranno che riscontrare apprezzamento anche in sede di valutazione della variante in oggetto, in quanto rispetto alle analisi territoriali relative all'approvando PAT, è di palmare evidenza la effettiva e concreta riduzione degli impatti attraverso lo stralcio di 49.152,12 metri cubi di edificabilità residenziale, rispetto al dimensionamento e al carico urbanistico già oggetto di analisi e valutazione ai fini della VAS in sede di redazione del PAT, tenuto debitamente conto che la variante in questione, rispetto alla quale gli Uffici hanno operato le singole valutazioni tecniche afferenti a ciascuna istanza, riguarda sostanzialmente la mera restituzione/annullamento della volumetria potenziale assegnata ai lotti di proprietà a seguito dell'approvazione della variante generale al PRG avvenuta con D.G.R.1578 del 2003, accertando che trattasi di sola volumetria residenziale, dai quali non potrebbero derivare in conseguenza dell'annullamento dello ius edificandi, effetti negativi alla comunità insediata in termini di qualità urbana.

In sintesi, le valutazioni svolte dagli Uffici rendono inequivocabilmente una condizione di pressoché totale assenza di effetti derivabili dai contenuti e dalle finalità della variante urbanistica di cui si tratta, in quanto prevede la riclassificazione di 38 aree nel senso della loro perdita di capacità edificatoria sostenuta dai parametri urbanistico-edilizi del vigente PRG.

Rispetto al contenuto del Rapporto ambientale, predisposto nel mese di novembre 2015 e trasmesso alla competente struttura regionale in data 28 gennaio 2016, relativo alla VAS del PAT, emergono elementi positivi in ordine ai potenziali effetti locali che le azioni della variante in questione - invero neutre - produrranno sull'ambiente locale e conseguentemente degli effetti cumulativi relativi a tutto il territorio comunale.

Rispetto alle criticità ambientali, la variante di cui si tratta offre ampi margini di compatibilità e non conflittualità poiché, per le intrinseche finalità e le caratteristiche della stessa, determina una condizione favorevole alla luce della neutralità degli effetti e dell'indifferenza rispetto allo stato attuale dei luoghi.

Da ultimo si rappresenta doverosamente che la variante di che trattasi, per sua natura e finalità, risulta fattispecie esclusa dalle verifiche di assoggettabilità sulla scorta delle determinazioni assunte con Delibera della Giunta Regionale 1646 del 2012, e in particolare nell'allegato A, lettera A), punto 3, ove tra le ipotesi di esclusione sono espressamente citate "le varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovra ordinati".

Tutto ciò premesso, dichiaro con il presente atto che la variante urbanistica finalizzata alla riclassificazione volontaria a seguito istanza del titolare del diritto di edificare, variante obbligatoria per effetto di quanto dispone l'articolo 7 della legge regionale 4/2015, per le ragioni sopraesposte, non è subordinata a verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica. Tale variante, contenuta nei limiti dei parametri indagabili allo stato attuale e tenuto conto delle valutazioni e delle analisi territoriali predisposte in sede di Rapporto ambientale ai fini della Valutazione Ambientale Strategica del PAT, quest'ultima ad oggi depositata presso la competente struttura regionale, non comporta effetti significativi e non cumulabili ai fini delle pressioni ambientali complessive esercitate sull'ambiente. La "variante verde", rispetto alle richieste pervenute, si configura infatti, nella sostanza, come mero adempimento del piano ad una variazione dello stato di diritto dei suoli, determinando sotto il profilo formale, rispetto al vigente PRG, un diverso utilizzo sotto il profilo urbanistico, in conformità alla circolare regionale numero 1/2016. In tal senso va inteso che la variante non modifica il PRG rispetto allo status delle aree, ma invero ne impedisce l'attuazione garantendo perciò il mantenimento dello status quo.

Sotto questo aspetto - e chiudo - ai fini della valutazione di incidenza tale azione non produce interferenza alcuna con le specie e gli habitat. Per tali argomenti si ritiene che, ai sensi delle vigenti disposizioni, la variante in questione non necessita di V.Inc.A.""

Entra il Sindaco, per cui i presenti sono ora 18.

PRESIDENTE: Grazie. Passiamo quindi a votare la questione pregiudiziale – sospensiva per il rinvio del punto n. 4 all'ordine del giorno: "Legge regionale 16 marzo 2015, numero 4, varianti verdi".

Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 18
Votanti: 17
Voti favorevoli: 3
Contrari: 14 Sindaco Zambon
 Chies, Luca, Bottega, Sardi, Dario - FORZA ITALIA
 Brugioni, Picco, Doimo, Mirto – FORZA CONEGLIANO ZAMBON SINDACO
 Borin, De Marchi- ZAMBON SINDACO POPOLARI PER CONEGLIANO
 Lorenzet – CENTRO PER CONEGLIANO ZAMBON SINDACO;
 Cappelli - TERZO POLO CONEGLIANO
Astenuti: 1 Bellotto - MOVIMENTO 5 STELLE

PRESIDENTE: Diamo per letta la relazione. Passiamo quindi la parola al Presidente della Terza Commissione, Consigliere Borin. Prego.

CONS. BORIN GIUSEPPE (ZAMBON SINDACO POPOLARI PER CONEGLIANO): Grazie, Presidente. Messo in votazione il punto numero 2 dell'ordine del giorno, abbiamo favorevoli 8, nessun contrario e 3 astenuti.

Mi dispiace Consigliere Giandon che non ci fosse l'altra sera, perché potremmo parlare di queste cose in Commissione in maniera più forte, ecco. Mi dispiace che si debba arrivare sempre... è giusto anche per gli altri Consiglieri, che sentano tutto, però, siccome il punto è stato ... il dottor Bortoluzzi mi aveva detto: "Mi raccomando", io ho fatto, ho sentito l'Assessore, ho sentito il dirigente. Cioè, credo che le Commissioni a volte vengano un po'... non dico snobbate, ma quasi. Altro non aggiungo. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie. Passiamo alla prenotazione interventi. Prima tornata di interventi. Consigliere Giandon, Consigliere Bellotto. Consigliere Giandon, prego.

CONS. GIANDON PAOLO (PARTITO DEMOCRATICO): Grazie. Vorrei premettere che non è mia abitudine interpretare le norme così, in maniera arbitraria. Io mi attengo a quello che la norma prevede. Andrò a leggermi cosa dice... ha già detto il dottor Tel quello che dice la DGR, che mi sembra che si esprima principalmente su questioni, su aspetti di tipo urbanistico più che ambientale. In ogni caso ho l'abitudine, quando ho dei dubbi, di andare alla fonte. Per questo ho chiamato il dottor Baschiera, che è il funzionario che si occupa di Commissione VAS, chiedendogli rispetto alle varianti verdi e lui mi ha risposto che l'unica Autorità in grado di dire se ci sono impatti o meno è la Commissione Regionale. Adesso invece sento che da parte del nostro Comune questo non è necessario. Non so, auspico che ci sia un chiarimento perché qua ci sono Enti diversi ... d'altra parte è la Regione che ha dato tutte le indicazioni e la DGR è un atto dalla Regione Veneto.

A parte la prassi un po' strana per cui il Presidente mi dovrà spiegare ai sensi di quale articolo del regolamento il tecnico esprime dichiarazioni in sede di Consiglio. A me risulta che generalmente gli Uffici producano dei documenti che sono esaminati in Consiglio. Ma a parte questo, io non mi irrigidisco su queste cose, ma quello che ha espresso poi il dottor Tel è totalmente condivisibile, perché già l'avevamo detto nell'altro Consiglio che..., è chiaro che l'impatto è positivo. Però se viene disposto che ci debba essere comunque un passaggio anche per la Commissione, seppure possa essere un passaggio puramente formale, che si faccia. Non è stato fatto perché non si è ritenuto che fosse necessario farlo, però, ripeto, ad una verifica più approfondita secondo me. Quello che mi chiedo è perché nella delibera non c'è niente rispetto a questo, cioè bastava forse semplicemente anche, a parte la procedura, eccetera, però mi aspettavo che quanto meno la delibera dicesse in sintesi quello che ci ha detto il dottor Tel, cioè che rispetto al PRG, rispetto agli aspetti ambientali, eccetera, eccetera, gli impatti non sono significativi.

D'altra parte, mi complimento comunque per l'elaborato B, che è migliore dell'altra volta, perché è stato fatto tutto un lavoro, ora le aree si vedono bene. Quello che, ad esempio, secondo me, vedendo anche altri documenti prodotti da altri Comuni, manca un po' è un minimo di relazione di accompagnamento a questo elaborato B. Cioè, la semplice elencazione delle schede individuali non rende adeguatamente conto dell'impatto anche positivo che ha questo tipo di modifica al PRG o al PAT. Ad esempio, il totale della cubatura che viene meno, il totale delle superfici di cui si modifica la classificazione, perché non dobbiamo dimenticare che questi 49 mila metri cubi potevano essere calati in una qualsiasi delle posizioni di queste aree. Quindi di fatto sono - mi pare - più di 400 mila i metri quadrati da cui abbiamo tolto la possibilità di fare edificazione, quindi se vogliamo questi numeri danno un'indicazione dell'impatto positivo, anche loro da soli. Forse secondo me semplicemente andava fatto un minimo di relazione, un rapporto ambientale, cioè una relazione che contenesse anche una valutazione di questi aspetti ambientali, fatta semplicemente dagli Uffici. La Commissione VAS poteva solo ratificare e dire: "Non è assoggettabile". Quindi, se vogliamo, è la procedura che manca.

Un'altra cosa che, secondo me, sarebbe stato opportuno fare è una cartografia d'insieme, perché una cartografia d'insieme di dove sono posizionate le aree sul territorio comunale aiuta anche noi a capire meglio le modifiche che andiamo a introdurre. Invece noi abbiamo le singole schede, possiamo intuire dove si collocano, ma una visione d'insieme poteva essere utile.

In ogni caso noi abbiamo votato a favore la prima volta e questo provvedimento ci sembra un provvedimento positivo. Devo dire che io mi asterrò dal voto perché... così, anche per motivi professionali. Credo che se ci sono delle procedure che la Regione ha chiesto di seguire vadano seguite. Secondo me andava seguita anche in questo caso. Prendo atto che gli Uffici sono di parere diverso. Ho finito.

PRESIDENTE: Consigliere Bellotto, prego.

CONS. BELLOTTO MASSIMO (MOVIMENTO 5 STELLE): Grazie, Presidente. In merito alla proposta di spostare il punto, noi abbiamo ascoltato le parole dell'Assessore e del dirigente. Sul punto in sé siamo comunque concordi, per cui se l'Assessore come principale referente in questo caso ha deciso che la normativa regionale è corretta, c'è stata una valutazione, si procede in questo caso. Poi ognuno, come detto anche precedentemente, si prenderà le sue responsabilità nel caso - speriamo di no, perché comunque il punto è positivo - dovesse succedere qualcosa.

Ribadiamo che continuiamo a restare concordi con l'iniziativa, come eravamo concordi nella fase precedente, mesi fa, quando era passata in Consiglio. Si poteva fare meglio? Probabilmente sì, ma come su tutte le cose. Però è importante la strada che è stata imboccata, che almeno in questo caso consideriamo corretta, perché capiamo anche le difficoltà di chi si trova assegnata un'area edificabile, che poi comporta un impegno di tassazione elevato, che gli è capitata magari questa area edificabile per un PRG che abbiamo già definito scellerato nella sua realizzazione quando abbiamo parlato del PAT... Per cui è giusto che chi decide di passare il suo terreno da edificabile ad area verde piuttosto che ad area agricola possa farlo. Questo per noi dovrebbe essere valido sempre, non perché c'è una legge regionale che dice che puoi farlo. Teoricamente per noi dovrebbe essere possibile farlo in ogni caso.

Io purtroppo non ero presente in Commissione, altrimenti avrei chiesto all'Assessore per il secondo bando di quest'anno quante erano state le domande. Era una cosa interessante per lo sviluppo ulteriore che potrebbe avere. Avrei voluto chiedere... io non c'ero, ma avremo tempo di riparlare quando verrà ripresentato comunque in Consiglio. Poi volevo anche chiedere all'Assessore se, come era stato spinto e sollecitato nella precedente votazione di questo punto, il Comune si era attivato anche per contattare i vari proprietari per sollecitarli a questo cambio di mentalità, a questo cambio di possibilità nel loro terreno. Se l'avete fatto è una cosa positiva; se non l'avete fatto magari è una nota di demerito perché un'azione diretta - ne abbiamo parlato anche prima sempre sugli altri punti - del Comune che si interessa, che contatta le persone, che colloquia con i cittadini anche per dare queste possibilità, che sono positive, ribadisco, poteva essere una nota di merito per l'Amministrazione.

PRESIDENTE: Grazie. Prenotazione interventi per la seconda tornata? Prima della replica dell'Assessore una breve risposta al Consigliere Giandon solo per la questione che aveva posto.

L'articolo 43 del Regolamento del Consiglio comunale, questione pregiudiziale o sospensiva, si dice che le questioni pregiudiziali o sospensive presentate prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione. Ecco, esaminate, noi ci siamo un po' confrontati: intendevamo esaminate da chi propone la sospensione e poi dall'Assessore. È intervenuto il dirigente perché aveva dato parere tecnico favorevole e ci sembrava che esaminare la questione fosse anche capire perché il dirigente aveva dato parere tecnico positivo. Forse era la cosa più importante perché, al di là delle questioni politiche che potevano lasciare - come si diceva prima - per rendere i Consiglieri edotti del perché si andava a porre in trattazione il punto. Solamente questo era stato il motivo per cui era stata data la parola al dirigente.

Prego, la parola all'Assessore per la replica.

ASSESSORE TOPPAN CLAUDIO: Ribadisco, sì, ho preso atto di quello che dice il Consigliere Giandon, però ribadisco con forza che sicuramente l'assoggettabilità è un tecnicismo. È un tecnicismo, però, che io ritengo inutile ed è una procedura che dà seguito a una procedura inutile. Sicuramente è inutile mi sono preso la briga e sono andato a guardarmi anche cosa hanno fatto gli altri Comuni. A parte che ho visto un po' di tutto, che dà il senso proprio dell'interpretabilità di questa legge. Ho visto chi ha rifatto la VAS, con la VAS appena fatta sul PAT, spendendo l'ira di Dio. Ho visto chi non ha fatto nulla. Ho visto chi non ha fatto nulla perché aveva già la VAS del PAT, che non so che garanzia possa essere perché hai fatto una VAS con dei lotti che erano edificabili, adesso vai a trasformarli e togli l'edificabilità. Ho visto un po' di tutto. Però faccio un esempio, quello che mi è saltato un po' più all'occhio. Siamo

andati a vedere anche le delibere di Giunta. Il Comune di Illasi, nel veronese, piccolo Comune, deve avere 3.500-4 mila anime. Cinque varianti sono state presentate, cinque varianti! Hanno dato un incarico esterno. Cinque zone, cinque aree. Sono 9 mila euro. Noi ne avevamo 39, in primis, 39 aree, quindi non voglio fare una somma matematica, però ci saremmo trovati a spendere magari 20-30-40 mila euro per dover dare un incarico esterno perché sicuramente non saremmo stati in grado di farlo in casa. Tengo a precisare che noi invece non abbiamo dato nessun incarico esterno. Ci siamo fatti anche tutto l'iter, abbiamo fatto le valutazioni di accettazione o meno, in base a quanto prevede la legge, delle varie richieste e a costo zero l'abbiamo fatto con la nostra struttura. Non ci siamo avvalsi per quanto concerne le aree verdi di nessun supporto esterno. Quindi questo mi rallegra. Io capisco che forse può essere sub giudice il fatto dell'interpretabilità dell'articolo... del punto 3 che prima ha illustrato il nostro dirigente. E sono convinto che l'interpretabilità non solo del punto 3, ma di tutta la normativa, sia un po' precaria, perché ho visto un teatrino, appunto, abbastanza vario che a volte fa anche sorridere. Tengo a precisare che quello che mi ha fatto più non sorridere, ma forse piangere, è vedere chi ha appena fatto la VAS con il PAT, che dopo sei mesi va a fare un'altra VAS per una variante di cinque lotticini. Io chiamerei la Corte dei Conti per andare a vedere come mai sono stati buttati via quei soldi, che ritengo siano soldi assolutamente inutili. E poi teniamo in considerazione che quello che andremo a fare questa sera probabilmente fra tre mesi, quattro mesi, quando sono pronti, saremo qua ad approvare le altre varianti del 2016, avremo la stessa procedura che avremmo dovuto fare per quelle del 2015. E tengo a precisare che nel frattempo stiamo pagando la VAS che è molto più consistente che fra tre mesi avremo, che è la VAS in relazione al PAT. Quindi ci sarebbe un sovrapporsi di documenti relativi all'aspetto ambientale, che secondo me è ridondante, fastidioso, sicuramente costoso e che danneggia la cittadinanza e i quattrini dei nostri cittadini. Grazie.

PRESIDENTE: Passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Cappelli, prego.

CONS. CAPPELLI ROBERTO (TERZO POLO CONEGLIANO): Grazie. Preso atto delle precisazioni ottenute da parte dell'Assessore Toppa e anche del dirigente dottor Tel, il mio voto sarà favorevole, perché credo che questa sia una cosa giusta al di là dei tecnicismi o dei meccanismi - diciamo - tecnici. Se una cosa è giusta è giusta e credo che questa sia una cosa buona della serata, quindi ridurre di quasi 50 mila metri cubi l'edificabile, tenuto conto del momento e della situazione reale oggettiva in cui versa Conegliano, penso che questa sia una cosa positiva. Quindi il mio voto sarà favorevole.

PRESIDENTE: Grazie. Passiamo quindi alla votazione: "Legge regionale 16 marzo 2015, numero 4, "varianti verdi". Riclassificazione aree edificabili ai fini dell'eliminazione di capacità edificatoria assegnata dal vigente PRG. Determinazioni in merito alle modifiche di destinazione urbanistica e approvazione di variante parziale ai sensi dell'articolo 50, commi 6 e 7 della legge regionale numero 61/1985".

Il PRESIDENTE, preso atto che nessun Consigliere chiede d'intervenire, pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 18

Votanti: 16

Voti favorevoli: 16

Contrari: nessuno

Astenuti: 2 Gianelloni, Giandon - PARTITO DEMOCRATICO

PRESIDENTE: Non è necessaria l'immediata eseguibilità.

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che la questione sospensiva (ex art. 43 del Regolamento del Consiglio comunale), presentata dal Gruppo Consiliare Partito Democratico per il rinvio del presente punto all'ordine del giorno, posta in votazione è stata respinta (voti favorevoli 3, contrari 14, astenuti 1);

UDITA la relazione dell'Assessore di referto sul punto all'ordine del giorno;

PREMESSO:

- che il Comune di Conegliano, è dotato di PRG, la cui variante generale, adottata con deliberazione consiliare n. 57-249 del 12 gennaio 2000, è stata approvata con DGR n. 1578 del 23 maggio 2003;
- che, successivamente all'approvazione della variante generale di cui sopra, il Comune di Conegliano ha provveduto ad adottare ed approvare ulteriori varianti di carattere parziale finalizzate, da un lato, ad aggiornare le norme tecniche di attuazione del PRG e, dall'altro, ad introdurre puntuali adeguamenti delle previsioni urbanistiche d'interesse generale, che, senza determinare modifiche al dimensionamento del vigente PRG, hanno orientato gli obiettivi di politica territoriale verso standard più elevati di riequilibrio e di flessibilità dello Strumento urbanistico generale;
- che con deliberazione consiliare n. 51-407 in data 21 dicembre 2015 è stato adottato il PAT per il quale sono state conseguentemente avviate le procedure previste per legge volte alla approvazione dello stesso;
- che la Regione del Veneto, con propria legge 16 marzo 2015, n. 4 recante "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali", pubblicata su BUR n. 27 del 20 marzo 2015, ha inteso introdurre, tra l'altro, una specifica disposizione volta a promuovere le cosiddette "varianti verdi" per la riclassificazione delle aree edificabili;

RICORDATO che la Regione del Veneto introduce con tale legge importanti modifiche e, tra queste, le sopra dette "varianti verdi" alla luce delle molte richieste avanzate da privati, una scelta che si ripercuote immediatamente, da un lato sul contenimento del consumo del suolo portando terreni da edificabili a non edificabili, e dall'altro a mitigare il pesante onere dei tributi locali gravanti sul patrimonio immobiliare privato, per cui il cittadino - ed in particolare la cosiddetta "utenza debole" - potrà risparmiare sulla tassazione delle aree fabbricabili;

RILEVATO:

- che la normativa ut supra, come precisato nel contesto dell'art. 7 della LR n. 4/2015, comporta specifiche procedure e precise tempistiche finalizzate alla raccolta di proposte provenienti dai cittadini che ne hanno interesse, per la riclassificazione di aree edificabili affinché le stesse siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento generale di pianificazione comunale, determinando pertanto volontariamente l'inedificabilità del predio interessato e oggetto di specifica richiesta da parte del cittadino;
- che il suddetto art. 7 della LR n. 4/2015 impone una procedura pubblicistica a carico del Comune al fine di divulgare adeguatamente l'iniziativa di che trattasi, definendo altresì la procedura della variante parziale al PRG ai sensi dell'art. 50 commi 6 e 7, onde pervenire alla riclassificazione delle aree interessate e precisando altresì, giusta disposizione di cui all'art. 7 c. 3 della LR n. 4/2015, che la variante parziale in questione "non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU)";
- che tale obbligo di legge per l'Amministrazione comunale deve ovviamente essere interpretato/adattato alla realtà comunale di Conegliano, riferendolo al vigente PRG dal momento che il PAT è stato adottato con deliberazione consiliare n. 51-407 in data 21.12.2015 e che, anche laddove oggi vige il PRG, deve intendersi che la variante è neutra rispetto al dimensionamento del PRG vigente e alla superficie agricola utilizzata;
- che il Comune, nel rispetto della prevista procedura, ha provveduto alla regolare pubblicazione entro i termini dell'avviso in data 01.06.2015 prot. 24808/GTPTE e che entro il termine del 3 agosto 2015 sono pervenute n. 39 richieste di riclassificazione, come riportate nel documento tecnico "A" - Tabella riassuntiva delle richieste di riclassificazione;
- che tra esse sono anche annoverate richieste depositate in periodi ben precedenti all'approvazione della LR n. 4/2015, richieste di proprietari che già anni or sono, in vista di una possibile redazione del PAT, sollecitavano l'Amministrazione comunale alla soppressione, nel nuovo Piano Regolatore, della capacità edificatoria in precisi ambiti territoriali, sollecitazioni che sono state formalmente riconfermate a cura degli stessi proprietari all'uopo interpellati dall'ufficio Urbanistica comunale, attraverso una puntuale ricognizione di tutte le richieste pregresse, e ciò per salvaguardare da parte dell'ufficio un approccio di buona amministrazione ed il principio costituzionale della trasparenza dell'azione amministrativa;

RITENUTO:

- che l'art. 7 della LR n. 4/2015 caratterizza in modo invero originale l'iniziativa volta alla riclassificazione delle aree edificabili con l'appellativo "varianti verdi", con ciò evidenziando proprio con tale appellativo un orientamento dichiaratamente volto a privilegiare un particolare tipo di approccio coerente con le tematiche legate al contenimento del consumo di suolo, tema peraltro più volte oggetto di iniziative di legge sia di rango statale che regionale, nonché reiteratamente affrontato da parte dell'Amministrazione comunale nel contesto della procedura di formazione del PAT comunale;
- che il conseguire gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo attraverso la riclassificazione delle destinazioni di zona, debba prevedere l'individuazione di usi specifici tali da garantire, sotto il profilo urbanistico, l'effettiva inedificabilità, e ciò per i terreni ricadenti nel perimetro del centro abitato - specie nei contesti più densamente abitati/edificati/urbanizzati - attraverso l'individuazione di aree con destinazione "verde privato",

nonché per le superfici segnalate e collocate nelle adiacenze dei margini del centro abitato in quei contesti ove prevale una tipologia insediativa rada oppure esternamente ad esso, attraverso l'individuazione di "area agricola";

PRECISATO che con l'approvazione della variante parziale in questione vengono introdotte modifiche di destinazione urbanistica per ogni area edificabile con tutte le rettifiche occorrenti di carattere puntuale ai fini della presente fase procedimentale, ovvero confermate le destinazioni urbanistiche laddove si ravvisa l'incongruenza della richiesta formulata dal privato, come puntualmente evidenziate nelle schede individuali di cui al documento tecnico "B" - Schede individuali, che prevedono per ogni ditta richiedente l'individuazione degli estremi catastali con estratto di mappa, la consistenza della particella interessata o parte della stessa, l'estratto del PRG vigente e la modifica di destinazione urbanistica;

PRECISATO altresì che, nei casi in cui la modifica di destinazione urbanistica riguardi ambiti/lotti che il PRG vigente assoggetta a piano urbanistico attuativo od a uno strumento di pianificazione preventiva comunque denominato od anche subordinato alla formazione di comparto edificatorio, l'area oggetto di istanza di modifica di destinazione urbanistica deve intendersi non più soggetta alla strumentazione preventiva sopradetta poiché non più edificabile, e ciò ancorché solo graficamente permanga nel PRG l'obbligo di cui trattasi;

DATO ATTO che detta documentazione tecnica, in considerazione dei riflessi conseguenti all'approvazione della variante parziale, debba essere oggetto di ricognizione a cura di tutti gli uffici comunali, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al fine di provvedere agli adeguamenti in materia sia di destinazione urbanistica, sia di imposte locali sugli immobili interessati;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione consiliare n. 52-414 del 04.02.2016, con la quale veniva adottata la variante parziale al P.R.G., confermandone in questa sede approvativa tutti i contenuti, le valutazioni e le determinazioni caratterizzanti le finalità delle modifiche al vigente strumento di pianificazione generale;

CONSIDERATO:

- che, a seguito dell'adozione della ridetta variante, sono state poste in essere le forme di pubblicità previste per legge al fine della presentazione di eventuali opposizioni e osservazioni;
- che, ad esito di tale pubblicazione e divulgazione, non risultano pervenute osservazioni né presso il Comune di Conegliano né presso la Provincia di Treviso come da nota pervenuta in data 24.03.2016 al prot. n. 14955.

DATO ATTO altresì che le determinazioni assunte in sede di approvazione della presente variante parziale verranno considerate nell'ambito degli strumenti di pianificazione generale che andranno a costituire il Piano Regolatore Comunale a norma della LR n. 11/2004 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione tecnica predisposta dal progettista e comprendente i seguenti elaborati:

- A - Tabella riassuntiva delle richieste di riclassificazione;
- B - Schede individuali.

VISTO l'allegato parere del Dirigente dell'Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive in ordine alla regolarità tecnica;

VISTA l'allegata attestazione del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative, resa ai sensi dell'art. 4 comma 4, del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14-90 del 24.01.2013;

VISTA:

- la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 recante "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" ed in particolare, l'art. 50 commi 6 e 7;
- la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, con riguardo particolare all'art. 48 comma 1-bis;
- la legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 recante "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali" e in particolare l'art. 7 rubricato "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili";

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

CON VOTI favorevoli, 16, contrari nessuno, astenuti 2 espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare, in applicazione dell'art. 50 comma 6 della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni, la variante parziale contenente modificazioni allo strumento urbanistico generale conseguenti alla riclassificazione delle aree edificabili ai fini della eliminazione di capacità edificatoria assegnata dal vigente PRG, variante predisposta dal Dirigente dell'Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive e composta dai seguenti elaborati:
 - A - Tabella riassuntiva delle richieste di riclassificazione;
 - B - Schede individuali;
- di dare atto che la variante urbanistica che qui si approva è conseguente ad istanze/proposte formulate unilateralmente dai privati proponenti la modifica dello strumento di pianificazione urbanistica generale;
- di dare atto che, a seguito dell'adozione della ridetta variante, sono state poste in essere le forme di pubblicità previste per legge al fine della presentazione di eventuali opposizioni e osservazioni, che non risultano essere pervenute osservazioni né presso il Comune di Conegliano né presso la Provincia di Treviso;
- di procedere all'espletamento delle formalità conseguenti all'approvazione della Variante in oggetto come previsto al comma 8 dell'art. 50 LR n. 61/1985, dando atto che la variante, ai sensi del precitato comma 8 dell'art. 50 LR n. 61/1985, acquista efficacia trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo pretorio del Comune;
- di confermare le normali misure di salvaguardia fino all'entrata in vigore della presente variante, ai sensi degli articoli 42 e 71 della LR n. 61/1985;
- di dare atto che le determinazioni assunte in sede di approvazione della presente variante parziale verranno considerate nell'ambito degli strumenti di pianificazione generale che andranno a costituire il Piano Regolatore Comunale a norma della LR n. 11/2004 e successive modificazioni e integrazioni;
- di dare mandato al responsabile del procedimento e Dirigente di Area dott. Giovanni Tel, di notificare a tutti gli interessati l'avvenuta approvazione della variante e agli uffici comunali la documentazione tecnica relativa alla variante parziale, in considerazione dei riflessi conseguenti all'approvazione della stessa, affinché venga fatta oggetto di ricognizione a cura degli uffici comunali, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al fine di provvedere in particolare agli adeguamenti in materia sia di destinazione urbanistica, sia di imposte locali sugli immobili interessati;
- di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- di dare atto, che è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica, in quanto tale provvedimento non implica l'adozione di successivi provvedimenti contemplanti impegni di spesa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- di prendere atto che la presente deliberazione verrà comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo ai sensi del 6° comma dell'art. 7 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la seduta del Consiglio comunale. Grazie e buona serata.

La seduta è chiusa alle ore 20.45.

Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ing. Fabio Chies



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Davide Alberto Vitelli